

Sent. N.46/2008/A

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dal sigg.ri magistrati

Dott. Giuseppe David	Presidente
Dott. Rocco Di Passio	Consigliere
Dott.Ssa Piera Maggi	Consigliere
Dott.Ssa Maria Fratocchi	Consigliere
Dott. Piergiorgio Della Ventura	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 23953 del registro di segreteria proposto dall'IPOST, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello stato avverso la sentenza n. 451/05 del 18 aprile 2005 resa dalla sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna nei confronti della sig.ra Eleonora B.;

Visti gli atti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2007, il relatore consigliere dott.ssa Piera Maggi;

FATTO:

La ricorrente, ex dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ha proposto domanda di dimissioni assunta a protocollo con n. 1937 il 13.8.1993, chiedendo di essere collocata a riposo con decorrenza dal 16.12.1993. la direzione centrale ula accoglieva le dimissioni a far data dal 16.12.1993, (come da istanza, con ordinanza ULA/61067e756362). L'IPOST provvedeva poi a determinare il trattamento definitivo di pensione, senza le decurtazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge n. 537/93, nel frattempo entrata in vigore; la rideterminazione del trattamento pensionistico veniva invece effettivamente effettuata in base a tale legge, e comunicata all'interessata dal direttore generale dell'IPOST il 29.3.1993, per cui la pensione era ridotta da lire 1.154.285 a lire 850.416. solo con nota del 19.4.1994 l'ente poste comunicava, a richiesta dell'interessata che le dimissioni erano state accettate il 20.10.1993, e pertanto l'interessata non poteva fruire della facoltà di ottenere la riammissione in servizio, da esercitarsi ai sensi di legge l'1.3.1994.

Avverso tali provvedimenti l'interessata proponeva ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell' art. 11 comma 16 della legge n. 537/93, e sollevando censura di illegittimità costituzionale. Con memoria integrativa del 9.2.2005 la difesa della ricorrente comunicava che avverso gli stessi atti era pendente ricorso avanti al TAR Emilia Romagna, concernente la questione della il legittimità degli atti a detta della ricorrente ingiustificatamente ritardati dall'amministrazione.

La difesa della ricorrente concentrava le censure di legittimità avverso l'impugnato provvedimento di accettazione delle dimissioni non tanto sulle questioni inizialmente introdotte, e cioè sulla data di accettazione delle dimissioni stesse, ma sulla violazione dell'art. 11 della legge citata, in quanto applicato oltre i limiti soggettivi ed oggettivi di legge, riguardando le decurtazioni introdotte dalla norma soltanto i dipendenti cessati dal servizio dal 1°1.1994 (comma 16 del citato art. 11).

L'IPOST si costituiva con memoria del 7.9.1994, depositando atti, confermando che la cessazione dal servizio dell'interessata era avvenuta a decorrere dal 16.12.1993, e sostenendo la legittimità della determinazione del trattamento pensionistico con le decurtazioni introdotte con l'art. 11 della legge n. 537/93, in quanto il provvedimento di accettazione delle dimissioni è del 20.10.1993, successivo al termine 15.10.1993 di cui al comma 16 dello stesso art. 11 della legge citata.

La Corte dei conti, Sez. giur. Emilia Romagna, accoglieva il ricorso proposto, ritenendo, alla luce della fattispecie in esame, che poiché la ricorrente era stata collocata a riposo dal 16.12.1993, secondo l'istanza di dimissioni da lei presentata, che indicava tale decorrenza, e secondo l'accettazione delle dimissioni, avvenuta il 20.10.1993, non era tra i soggetti che rientravano nell'ambito di applicazione della legge, e che aveva no diritto alla determinazione del trattamento pensionistico nella più favorevole misura secondo la normativa antecedente alla legge n. 537/93, poiché, a dire del giudice, per effetto dell'art. 1. c. 16 legge citata, la più favorevole normativa era entrata in vigore a decorrere dall'1.1.1994

L'IPOST, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello stato ha proposto appello avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi.

Violazione di legge per l'avvenuta violazione l'art. 11 c 16, legge n. 537/1993.

La nuova regolamentazione legislativa introduce, con immediata efficacia precettiva, innovazioni e trasformazioni nelle quali è da includere la disciplina prevista dal comma 16 dell'art. 11. della legge n. 537/1993.

Nel caso in questione, l'ex amministrazione p.t. si sarebbe attenuta a criteri di assoluta imparzialità, ponendosi, come fine primario, l'accoglimento delle domande entro la data scelta dagli interessati. ora, poiché detta finalità è stata comunque raggiunta, l'eccezione sollevata dalla ricorrente circa la presunta inerzia che avrebbe caratterizzato il modo di agire dell'amministrazione apparirebbe tardiva e strumentale: tardiva, perché dedotta non contestualmente all'adozione dell'atto impugnato, ma solo in conseguenza della innovazione legislativa successivamente intervenuta; strumentale, perché la ricorrente trae spunto da un elemento incerto (vale a dire l'accoglimento delle dimissioni) per riversare la responsabilità di un evento dannoso sull'amministrazione p.t. la quale, operando invece su dati certi (ossia la decorrenza delle dimissioni), non poteva essere assolutamente in grado di prevedere le conseguenze dell'eccezione posta dalla legge finanziaria del 1994 all'art. 11.

Il trattamento di quiescenza è stato, pertanto, liquidato secondo le peculiarità della nuova regolamentazione legislativa in quanto l'inottemperanza non potrebbe mai essere ammessa sulla base della considerazione che, allorquando la nuova legge abbia inteso tenere conto di situazioni già esistenti al momento della sua emanazione, non lo abbia espressamente detto introducendo, per le situazioni ancora non definite, forme transitorie come è la previsione del comma 18 del citato art. 11 - nel quale, però non è da comprendere il caso della controparte, in quanto il provvedimento che ha accertato la cessazione del rapporto di impiego è del 20.10.1993 e quindi successivo alla data del 15.10.1993 prevista dalla nuova normativa - ed offrendo, infine, la possibilità ai dipendenti di revocare la domanda, qualora già cessati dal servizio e di essere riammessi nell'impiego, con ciò

equamente contemperando gli obiettivi di pubblico interesse e le esigenze di tutela delle posizioni soggettive delle situazioni che vengono ricadere nell'ambito delle nuove disposizioni.

Premesso che **deve riconoscersi al legislatore il potere di innovare anche con effetti peggiorativi la disciplina legale in vigore**, la scelta legislativa di attribuire rilevanza al momento dell'accoglimento delle dimissioni, non si paleserebbe discriminatoria e irrazionale dal momento che la natura costitutiva dell'effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego è propria del provvedimento amministrativo, rispetto al quale la volontà del dipendente costituisce solamente il presupposto necessario.

**Non esisterebbe, infatti, un diritto costituzionalmente protetto, al conseguimento di una "buona pensione", essendo i criteri di determinazione del trattamento economico affidati alla mutevole disciplina positiva** e se non vi è dubbio che l'art. 36 cost. estende l'ambito della tutela al trattamento pensionistico, tuttavia lo stesso giudice delle leggi ha rilevato più volte che appartiene alla sfera legislativa la discrezionale determinazione dei modi e della misura del trattamento.

In riferimento alla sentenza impugnata si contesta in particolare quanto rilevato dal giudice di I° grado quando dichiara: "dal riscontro delle norme suddette appare chiaro che il presupposto per la applicazione delle decurtazioni introdotte dalla legge n. 537/93 e che è che il collocamento a riposo sia successivo all'1.1.1994".

L'art. 11 comma 16 della legge n. 537/1993 recita: "con effetto dal 1° gennaio 1994, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità inferiore a trentacinque anni ..... l'importo del relativo trattamento di quiescenza ....., è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo .....".

Parte appellante deduce pertanto che la data del 1.1.1994 è fissata come decorrenza dell'effetto della riduzione da applicare e non come decorrenza del collocamento a riposo.

In tale senso è oggi orientata la prevalente giurisprudenza di questa corte dei conti (Sez. giur. Lomb. n. 411/97. Sez. giur. Sardegna, n. 1320/97, Sez. app. III 164/1998, Sez. giur. Sardegna n. 173/2001 e Sez. giur. Lombardia n. 1053/01 e Sez. giur. Emilia Romagna n. 1520/03 e n. 1603/03). parimenti sembra essersi orientato anche il consiglio di stato per quanto di sua competenza (vedasi n. 1896/03 e 2398/03).

Conclusivamente parte appellante chiede che venga accolto l'appello e, pertanto, che in riforma della impugnata sentenza sia rigettato il ricorso proposto dalla controparte.

La sig.ra Eleonora B. si è costituita in giudizio con il patrocinio degli avvocati Massimiliano Gessaroli e Domenico Concetti e nella memoria prodotta la difesa ha contestato le opposte tesi affermando che la legge di cui trattasi ha decorrenza dal 1° 1.1994 data in cui parte appellata era già a riposo non potendo avere la norma effetto retroattivo. conclusivamente la parte ha chiesto che l'appello sia respinto con conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza n. 50/2007 la sezione, nella considerazione che l'interessata aveva proposto ricorso al TAR Emilia-Romagna avverso la nota dell'ente poste con cui le veniva comunicato che le dimissioni erano state accettate soltanto in data 20 novembre 1993 e quando era ormai preclusa la possibilità di essere riammessa in servizio, ha demandato all'IPOST di dare notizie circa lo stato e l'esito del giudizio pendente avanti a tale organo di giustizia amministrativa depositando copia autentica della sentenza eventualmente emessa.

In data 19 settembre 2007 è stata depositata nota del TAR dell'Emilia Romagna in cui si comunica che è stata fissata l'udienza per la trattazione all'8 novembre 2007.

In data 6 dicembre 2007 è stata depositata, dalla prima sezione del TAR Emilia Romagna la sentenza n. 3361 dell'8 novembre 2007-26 novembre 2007 con cui è stato respinto il ricorso prodotto dall'interessata avverso il provvedimento di pensionamento.

**DIRITTO:**

L'intervenuta sentenza del TAR Emilia Romagna sul provvedimento di pensionamento della B. rende certa la decorrenza del suo collocamento a riposo e sul punto, essendosi, tra l'altro, già esplicitata la giurisdizione del giudice amministrativo che ha emesso decisione, non è luogo ad alcuna pronuncia da parte di questo Collegio.

La Corte dei conti, nell'accertare il diritto a pensione, è infatti vincolata, come da giurisprudenza ormai pacifica (fra le tante, sez. III<sup>a</sup> 18 febbraio 2002 n. 46), dallo status giuridico ed economico conseguito dal dipendente nell'ambito del rapporto di servizio - rapporto nel quale il diritto a pensione trova il suo ineludibile antecedente giuridico e fattuale - e non ha il potere di riesaminare, neppure incidenter tantum, i provvedimenti che, nell'ambito del rapporto d'impiego, quello status abbiano definito (in tal senso, tra le tante: Cass. SS.UU. n. 6084 del 15 novembre 1982 e SS.RR. n. 101 del 14 settembre 1994) e, nel caso, come visto, il giudice amministrativo si è già pronunciato.

Risulta, pertanto, che l'accettazione delle dimissioni, con decorrenza dal 16 dicembre 1993, è intervenuta il 20 ottobre 1993 e da tanto consegue che, nei confronti della B., si rende applicabile il disposto di cui all'art. 11 comma 16 della legge n. 537/1993 che ha introdotto detrazioni in materia di pensionamento anticipato in proporzione agli anni mancanti per raggiungere il requisito contributivo dei 35 anni dal 1.1.1994.

Infatti la formula usata nella norma "con effetto dal 1° gennaio 1994" non può significare che la stessa sia applicabile ai soli soggetti che, a decorrere da tale data, siano stati collocati a riposo, infatti la norma, posta la premessa sopra indicata, conclude nei seguenti termini: "l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto.....". E', quindi, evidente che gli effetti dell'applicazione della norma indicati dal 1.1.1994, non sono riferiti alla data dei pensionamenti anticipati bensì a quella di applicazione delle decurtazioni sulla pensione, ai sensi delle norme emanate, anche per soggetti già in quiescenza.

Comunque, va rilevato che i commi 16 e 18 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 dicembre 1993, n. 537, prevedono due sole eccezioni alle nuove regole da essi introdotte:

a) le cessazioni dal servizio per invalidità;

b) le cessazioni dal servizio conseguenti a domande di dimissione accolte prima del 15 ottobre 1993 (Sez. III centrale di appello n. 215/2007).

Ciò conferma la tesi sopra illustrata e, da tanto consegue che la B., le cui dimissioni sono state accolte il 20 ottobre 1993 con la decorrenza da lei richiesta del 16 dicembre 1993, è destinataria delle decurtazioni di legge ed essa non può ora dolersi che dalla indicata decorrenza siano derivati per lei effetti negativi ben potendo il legislatore porre discrimini temporali all'applicazione delle norme senza per questo incorrere in incostituzionalità.

Infatti (Sez. Lombardia sent. n. 001032 del 26/10/1995) è già stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi sedicesimo e diciottesimo della legge n. 537 del 1993, in relazione agli artt. 36 e 38 Cost., poiché **non esiste un diritto costituzionalmente garantito all'ottenimento di una "buona" pensione, essendo i criteri di determinazione del quantum pensionistico affidati alla mutevole disciplina positiva**; ed, infatti, le suddette norme costituzionali assicurano tutela a ben determinate situazioni meritevoli di protezione (quali infortunio, malattia; invalidità, disoccupazione involontaria) e non si riferiscono invece a quei dipendenti che abbandonano volontariamente in anticipo il servizio attivo, pur restando integra la loro capacità lavorativa.

Né si pongono problemi relativi alla dedotta retroattività della legge dal momento che la Corte costituzionale ha ripetutamente riconosciuto sia la legittimità di norme legislative dotate di efficacia retroattiva, dal momento che il principio di irretroattività della legge - pur riconosciuto come principio generale dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile - non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo quanto espresso nell'art. 25 della Costituzione con riferimento alla materia penale) una garanzia specifica: di talché - come è stato più volte sottolineato (v. sentt. n. 283 del 1993; nn. 190 e 822 del 1988; n. 36 del 1985) - la possibilità di adottare norme dotate di efficacia retroattiva (anche indipendentemente dal loro eventuale carattere interpretativo) non può essere esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti, così da evitare che la disposizione retroattiva possa "trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti" (v. sentt. nn. 118 del 1957, 36 del 1985 e 123 del 1988, 822 del 1988 e 349 del 1985).

L'appello dell'Amministrazione è, pertanto, fondato e deve essere accolto.

Sussistono motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

ACCOGLIE:

l'appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe e, per l'effetto, la annulla.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2007.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Piera MAGGI

F.to Giuseppe DAVID

Depositata in segreteria il 22/1/2008

Il Dirigente

F.to Maria FIORAMONTI